



1,
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 575 / 10 X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **97** del 13/06/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Liquidazione spese di giudizio relative al contenzioso dinanzi al Tribunale di Bari, iscritto al n. 9261/2011 R.G., conclusosi con sentenza n. 1555/2017, pubblicata il 21/03/2017. FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA c/ Regione Puglia



RELAZIONE

SDL/AGR/2017/00

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza emessa dal Tribunale di Bari in un giudizio promosso dalla FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA nei confronti della Regione Puglia. Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

La Regione Puglia, Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, Servizio Contenzioso Amministrativo, Ufficio Coordinamento Puglia Meridionale in data 15/07/2010 notificava alla FATA Assicurazioni Danni S.p.A. e al Sig. MASI Alessandro - Ingiunzione Pos. 1 Rec/10 G.125/11 - con la quale richiedeva il pagamento dell'importo di €. 58.788,25, in forza di una garanzia fideiussoria prestata dalla Compagnia Assicurativa nell'interesse del sig. MASI e in favore dell'Ente Regionale.

Nell'ingiunzione la Regione Puglia dava atto di aver disposto con Determinazione n. 2027 del 27/07/2009 il recupero dell'importo di €. 51.019,28 quale differenza tra l'importo liquidato a titolo di prima anticipazione ed il contributo effettivamente riconosciuto a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori - P.O.R. Puglia 2000/2006 - Misura 4.3 (Bando approvato con D.D.S. n. 1082/AGR del 02/12/2002, pubblicata sul B.U.R.P. n. 157 del 12/12/2002).



Con Ricorso ex art.3 R,D, 639/1920 la FATA Assicurazioni Danni S.p.A. proponeva dinanzi al Tribunale di Bari opposizione alla predetta ingiunzione in quanto - a suo parere - la pretesa della Regione era del tutto illegittima, dappoichè la polizza a scadenza fissa aveva validità dalla data di rilascio, avvenuto il 31/12/2004, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di rilascio della polizza (nel caso di specie, sino al 31/12/2006; stante l'ulteriore proroga con appendice sino al 31/12/2008) e al momento della richiesta di incameramento la garanzia si era estinta ed era divenuta inesigibile.

Con sentenza n. 1555/2017, pubblicata il 21/03/2017, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla FATA Assicurazioni Danni S.p.A., accoglieva l'opposizione e, per effetto, dichiarava infondata la pretesa contenuta nell'ingiunzione di pagamento (Pos. 1 Rec/10 Reg. G. 125/11), condannando la Regione Puglia al pagamento in favore della FATA Assicurazioni Danni S.p.A. delle spese processuali liquidandole in € 7.680,00, di cui € 680,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge.

Con nota AOO024-AVV n. 4849 del 07/04/2017, acquisita agli atti con prot. AOO_030/11/04/2017 n. 4884, l'Avvocatura regionale ha trasmesso copia della comunicazione PEC a firma dell'Avv. Stefano Rossi in ordine alla richiesta di pagamento della somma liquidata in forza della sentenza n. 1555/2017, per un importo complessivo di €. **10.893,84**.

Pertanto, per quanto sopra riportato, non resta che procedere con la liquidazione delle spese di lite.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore della FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca.

004
R

L'ASSESSORE
Dot. Leonardo Di Gioia



h.

Legge Regionale _____ 2017, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, n. 1555/2017.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Bari n. 1555/2017, pubblicata in data 21/03/2017, dell'importo complessivo di €. 10.893,84=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2
(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa, derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1, si provvede con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente come segue:
le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" €. 10.893,84=



[Handwritten signature]